

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2995

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata **DORINA BIANCHI**

Disciplina dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e delega al Governo per la regolazione dei diritti successorii e dei trattamenti di reversibilità

Presentata il 30 marzo 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che si propone intende fare chiarezza e trovare soluzioni adeguate per disciplinare le unioni civili e le convivenze tra persone dello stesso sesso, senza tuttavia stravolgere l’assetto costituzionale del nostro Paese e modificare in alcun modo il significato e la disciplina giuridica del matrimonio, tutelato e protetto dall’articolo 29 della Costituzione.

Il dibattito di questi anni nonché alcune sentenze — tra cui le sentenze n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014 della Corte Costituzionale e n. 4184 del 2012 della Corte di cassazione — e per ultima la recente risoluzione del Parlamento europeo in materia di diritti umani del 12 marzo 2015, pongono la necessità e l’urgenza di colmare un vuoto regolamentare che rischia di essere lasciato all’alea delle

interpretazioni più o meno evolutive della giurisdizione. Crediamo fermamente che il Parlamento debba, al contrario, avere un ruolo preminente.

Si intende quindi rispondere alle diverse sollecitazioni e alle nuove istanze emerse per evitare salti in avanti, impedendo che la disciplina nel matrimonio possa in qualche modo essere estesa anche a questo tipo di unione, e che si creino ambiguità e confusioni o si influisca sulla condizione giuridica dei figli e sulla disciplina delle adozioni. Si vuole tuttavia garantire una tutela minima per evitare discriminazioni e disuguaglianze come segnalato dalla Corte costituzionale.

A questo fine, la presente proposta di legge prevede il riconoscimento dei vincoli stabili di affetto tra persone dello stesso sesso, mediante la previsione di un istituto

giuridico nuovo, analogamente a quanto è stato fatto in altri Paesi europei, e cioè una partnership caratterizzata da diritti, ma anche da doveri e da responsabilità reciproci. Questo nuovo istituto è denominato « unione civile ».

La proposta di legge trova alcuni riferimenti nella disciplina tedesca che — rispettosa della profonda diversità con l'istituto del matrimonio — è però tesa a un riconoscimento di situazioni individuali che consentano la tutela dei soggetti più deboli.

La proposta di legge prevede, pertanto, il riconoscimento delle unioni civili registrate tra cittadini dello stesso sesso attraverso la registrazione presso l'ufficio

dello stato civile del comune di residenza. Sono poi disciplinati il carattere e i contenuti di questa forma di unione, con un'attenzione particolare alla differenza fondamentale con l'istituto del matrimonio e conferendo caratteristiche autonome distinte anche sotto il profilo patrimoniale. In questo senso devono essere intesi l'insieme dei diritti e dei doveri assegnati ai componenti dell'unione civile e in particolare il dovere di solidarietà, la garanzia di pari condizioni nei negozi e contratti sociali, nel settore del lavoro e dell'assistenza sanitaria e per quanto concerne il diritto di abitazione. Si prevedono, inoltre, le modalità di scioglimento delle unioni civili.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Oggetto).

1. La presente legge disciplina i diritti e i doveri nonché le responsabilità dell'unione tra persone dello stesso sesso quale formazione sociale costituita tra due persone dello stesso sesso stabilmente conviventi, di seguito denominata « unione civile ».

ART. 2.

(Unioni civili registrate).

1. Possono contrarre tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, capaci di intendere e di volere, dello stesso sesso anagrafico che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale.

ART. 3.

(Registro delle unioni civili registrate).

1. Presso l'ufficio dello stato civile di ogni comune è istituito il registro delle unioni civili, di seguito denominato « registro ». Il sindaco, un suo delegato o l'ufficiale dello stato civile provvedono all'iscrizione nel registro, nonché alle relative annotazioni. La richiesta deve essere effettuata con dichiarazione contestuale delle parti dell'unione civile.

2. L'unione civile è certificata dal relativo documento attestante lo stato dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Tale documento deve contenere i dati anagrafici delle parti dell'unione civile e l'indicazione del loro regime patrimo-

niale legale e della loro residenza. Deve contenere, altresì, i dati anagrafici di eventuali figli minori delle parti dell'unione civile concepiti nel corso della stessa unione, nonché dei figli di ciascuna delle parti dell'unione civile concepiti al di fuori dell'unione.

ART. 4.

*(Limiti all'unione civile
e alla sua registrazione).*

1. Non può contrarre un'unione civile, a pena la nullità dell'atto, chi è vincolato da un matrimonio o da una precedente unione civile.

2. Sono cause impeditive all'iscrizione nel registro:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale, compresa l'ipotesi in cui i coniugi siano separati, o di un'unione civile in atto;

b) la minore età di una o di entrambe le parti dell'unione civile, fatti salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;

c) l'interdizione di una o di entrambe le parti dell'unione civile per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata solo promossa, la certificazione dello stato di parte dell'unione civile non può avere luogo finché la sentenza sull'istanza non sia passata in giudicato;

d) la sussistenza dei divieti di cui al primo comma dell'articolo 87 del codice civile;

e) l'esistenza di rapporti di parentela fino al quarto grado tra le parti dell'unione civile;

f) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88 del codice civile. Se nei confronti di una o di entrambe le parti dell'unione civile ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui al citato articolo 88 del codice civile, la procedura per la registrazione dell'unione civile è

sospesa fino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

3. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile.

4. Le parti dell'unione civile mantengono ciascuna il proprio cognome, salvo che all'atto di iscrizione nel registro dell'unione civile, stabiliscano che una o entrambe aggiungano al cognome dell'una quello dell'altro.

ART. 5.

(Condizione dei figli).

1. L'iscrizione nel registro non ha effetti sullo stato giuridico dei figli delle parti dell'unione civile.

2. Le disposizioni che regolano l'adozione dei minori non si applicano alle unioni civili.

3. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da una delle parti di una unione civile è consentito nel rispetto delle disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40.

ART. 6.

(Regime patrimoniale).

1. Con l'iscrizione nel registro, le parti dell'unione civile mantengono ciascuna il proprio regime patrimoniale, fatto salvo quanto eventualmente previsto nella convenzione di cui all'articolo 7.

2. L'iscrizione nel registro comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti dell'unione civile in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili.

ART. 7.

(Convenzione).

1. All'atto dell'iscrizione nel registro e in qualsiasi momento successivo ad essa, le

parti dell'unione civile possono stipulare convenzioni relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di proprietà e di gestione dei cespiti conseguiti nel corso dell'unione civile, all'assistenza reciproca in caso di malattia, alla designazione reciproca quale amministratore di sostegno, ai doveri reciproci in caso di scioglimento dell'unione civile, a questioni testamentarie e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare.

2. Le convenzioni sono annotate a margine dell'atto d'iscrizione nel registro, anche se definite successivamente all'iscrizione.

3. Le convenzioni perdono efficacia nei casi di scioglimento dell'unione civile ai sensi dell'articolo 17, fatti salvi comunque i doveri reciproci in caso di scioglimento.

ART. 8.

(Doveri di solidarietà).

1. Le parti dell'unione civile sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale.

2. Qualora una delle parti dell'unione civile versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento, l'altra parte, secondo le proprie condizioni economiche e patrimoniali è tenuta a prestare assistenza materiale e agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile. Tale obbligo sussiste anche oltre lo scioglimento dell'unione civile e viene meno nel caso di successivo matrimonio o di una nuova unione civile della parte beneficiaria.

3. Al numero 1) dell'articolo 433 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o la parte dell'unione civile iscritta nel registro delle unioni civili ai sensi delle disposizioni vigenti in materia ».

ART. 9.

(Reciproca assistenza e contratti di lavoro).

1. Le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dirette a garantire l'assolvimento

dell'obbligo di reciproca assistenza si applicano anche alla unioni civili e alle parti delle stesse unioni.

ART. 10.

(Decisioni in materia di salute e in caso di morte).

1. Ciascuna parte dell'unione civile può designare l'altra parte quale sua delegata per le decisioni in materia di salute e in caso di sopravvenuta incapacità di intendere e di volere, nonché in caso di morte relativamente alle modalità di trattamento del corpo e alle celebrazioni funerarie.

2. La designazione di cui al comma 1 è effettuata mediante atto scritto e autografo.

ART. 11.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria).

1. A entrambe le parti dell'unione civile sono riconosciuti i diritti e i doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

ART. 12.

(Assicurazione sanitaria).

1. Sono nulle le clausole dei contratti di assicurazione sanitaria che facciano dipendere, anche indirettamente, dall'orientamento sessuale dell'assicurato un aumento dei premi o una limitazione delle prestazioni assicurative rispetto a quanto generalmente praticato. La nullità di tali clausole non comporta l'invalidità dei contratti che le contengono, la cui durata è prorogata di diritto a tempo indeterminato, salvo recesso o disdetta da parte dell'assicurato.

ART. 13.

(Interdizione e inabilitazione).

1. A entrambe le parti dell'unione civile sono riconosciuti i poteri spettanti ai co-

niugi in merito alla promozione dell'interdizione e dell'inabilitazione.

ART. 14.

(Successione nel contratto di locazione).

1. In caso di morte della parte dell'unione civile conduttrice nel contratto di locazione relativo all'immobile adibito a comune dimorazione, l'altra parte può succederle nel contratto medesimo, dandone comunicazione al locatore, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 15.

(Diritto di abitazione).

1. In caso di morte di una delle parti dell'unione civile, alla parte superstite spetta il diritto di abitazione in ordine all'immobile adibito a comune dimora, se di proprietà comune o della parte deceduta, nonché di uso dei beni mobili in esso contenuti.

ART. 16.

(Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica).

1. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica, le regioni, anche a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano comprendono tra i soggetti beneficiari anche le parti dell'unione civile.

ART. 17.

(Scioglimento dell'unione civile).

1. L'unione civile è sciolta nei casi di:

- a) morte di una delle parti;
- b) matrimonio o nuova unione civile di una delle parti;

c) dichiarazione congiunta delle parti resa all'ufficio dello stato civile con le forme di cui all'articolo 3;

d) dichiarazione scritta di una delle parti, purché notificata all'altra parte nelle forme di legge e comunicata all'ufficio dello stato civile.

2. L'avvenuto scioglimento dell'unione civile ha effetto nei confronti dei terzi a decorrere dall'annotazione della causa di scioglimento nel registro.

3. L'ufficio del registro deve trascrivere lo scioglimento dell'unione civile entro tre mesi dalla relativa comunicazione.

4. Alla parte dell'unione civile sciolta che non sia in grado di provvedere alle proprie necessità è corrisposto un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità dell'obbligato, al numero di anni dell'unione e alle capacità lavorative di entrambe le parti. Tale obbligo cessa qualora l'avente diritto contragga una nuova unione o matrimonio.

5. All'unione civile si applicano le disposizioni del libro primo, titolo VI, capo V, del codice civile.

ART. 18.

(Delega al Governo per la regolazione dei diritti successivi e dei trattamenti di reversibilità).

1. Il Governo è delegato ad adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previ deliberazione del Consiglio dei ministri e parere delle Commissioni parlamentari competenti, su proposta del Ministro della giustizia, un decreto legislativo contenente la disciplina dei diritti successivi e del riconoscimento della pensione di reversibilità nel caso di morte di una parte dell'unione civile, in conformità ai principi e criteri direttivi desumibili dalla presente legge.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0058090